

Foglio informativo

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO AI DEBITORI

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

AOSTA FACTOR SPA

Sede legale ed amministrativa: 11100 AOSTA, Av. du Conseil des Commis, 25,
Tel. 0165 23 80 65, fax 0165 23 89 92 - info@aostafactor.it - www.aostafactor.it
codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 00549000073
Capitale Sociale: € 14.993.000,00 i.v. Riserve da bilancio: € [●]
Iscritta all'Albo ex art. 106 del TUB, Elenco Generale UIF al n. 28120
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Finaosta SpA
Appartenente al Gruppo finanziario Finaosta iscritto all'albo dei Gruppi finanziari ex art 109 T.U.B.

Dati e qualifica dell'eventuale soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome
Qualifica
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)
Indirizzo
Telefono
Email (se esistente)

Si precisa che il cliente non è tenuto al riconoscimento al sopra indicato soggetto di alcun compenso od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO (MATURITY FACTORING)

Concessione da parte della società di factoring (di seguito, il "Factor") al debitore ceduto (di seguito, il "Debitore") di un'ulteriore dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di cessione al Factor da parte di un terzo creditore del Debitore (di seguito, il "Fornitore"), nell'ambito del rapporto di factoring che il Fornitore ha in essere con il Factor. Il contratto di dilazione disciplina l'accettazione preventiva da parte del Debitore della cessione dei crediti dal Fornitore al Factor, la durata della dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor.

Rischi a carico del cliente

Sottoscrivendo il contratto, il Debitore si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni riserva e/o contestazione, anche parziale o temporanea, concernente i crediti ceduti. Se il Debitore non comunica immediatamente al Factor tali riserve e/o contestazioni, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste, ferma restando ogni possibilità di farle valere nei confronti del Fornitore.

Il mancato puntuale pagamento può comportare la revoca della dilazione e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

E' a carico del Fornitore il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di modifica unilaterale da parte del Factor – fatti salvi in questo caso i diritti del cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia in caso di variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi, competenze e compensi aggiuntivi a fronte della dilazione di pagamento del debito

SPESE DI ISTRUTTORIA

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
D404	SPESE ISTRUTTORIA DEBITORE	spese per istruttoria pratica di fido	Una tantum	€ 1.500,00

SPESE DI GESTIONE

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
D150	SPESE GESTIONE DOCUMENTI DEB.	spese di gestione per ciascuna fattura/rata dilazionata	per ogni fattura/rata	€ 15,00
D181	SPESE GESTIONE TRIMESTRALI DEB.	spese di tenuta conto trimestrali	trimestrale	€ 100,00

TASSO DI INTERESSE A CARICO DEL DEBITORE

Divisore (civile 365/366)

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Tasso parametrato	Tasso fisso
D312	TASSO INT.DILAZIONE	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale sull'importo dei crediti dilazionati sino alla data di valuta dell'incasso	parametro + 5,75%	5,50%
D313	TASSO INT.RITARDATO PAGAMENTO	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale sull'importo dei crediti impagati decorsa la scadenza dilazionata (se prevista) o la scadenza originaria (in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese sino alla data di valuta dell'incasso	parametro + 5,75%	5,50%
D325	TASSO INT.SU PIANO DI RIENTRO	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale sulle esposizioni oggetto di piano di rientro	parametro + 5,75%	5,50%
	TASSO DI MORA (ex d.lgs 231/2002)	Tasso annuo posticipato mensile per mancato o ritardato pagamento	-----	8,00%

In presenza di operazioni con tasso indicizzato, il parametro di riferimento utilizzato è rappresentato dall'Euribor media mensile a 1 mese o a 3 mesi con divisore 365 (nel Documento di Sintesi viene definito, per ogni Fornitore, se si tratta del valore a 1 mese o a 3 mesi). Il valore della media mensile dell'Euribor verrà tratto dalla pubblicazione su Il Sole 24 Ore.

Con riferimento a ciascun parametro di indicizzazione si riporta, a titolo esemplificativo, la media mensile, divisore 365, riferita al mese di aprile 2018, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese media mensile - 0,377%; Euribor 2 mesi media mensile -0,346; Euribor 3 mesi media mensile -0,333 (valore non arrotondato con tre cifre dopo la virgola)%; LIBOR USD 3 mesi (25 maggio 2018): 2,319 [valore arrotondato con tre cifre dopo la virgola]%; interessi moratori: tasso BCE ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato da D. Lgs. n. 192/2012, I semestre 2018: 0,00% + 8 punti.

Si precisa che in presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione), in funzione dell'andamento del parametro. Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi, anche di mora, avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr. art. 120 del Decreto Legislativo 385 del 1993 e Delibera CICR di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016 e successive modifiche ed integrazioni).

COMMISSIONI ALLA CESSIONE

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	%
D103	COMM.FLAT LORDE DEB.DATA CES.	Sul valore nominale dei crediti dilazionati, al lordo delle note di credito, dalla data di cessione	2,50%
D104	COMM.FLAT LORDE DEB.ACCR.MAT.	Sul valore nominale dei crediti dilazionati, al lordo delle note di credito, dalla data di accredito maturity	0,50%

SPESE INCASSO

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Periodicità	Costo
D203	SPESE PER EMISSIONE RBE DEBITORE	spese per emissione ricevuta bancaria	cadauno	€ 10,00
D220	SPESE INCASSO SDD DEBITORE	spese per incasso SDD	cadauno	€ 10,00
D222	SPESE INSOLUTO RBE DEBITORE	spese per ricevuta bancaria insoluta	cadauno	€ 25,00
D225	SPESE INSOLUTO SDD DEBITORE	spese per insoluto SDD	cadauno	€ 25,00
D230	SPESE RICHIAMO RBE DEBITORE	spese per richiamo ricevuta bancaria	cadauno	€ 25,00

GIORNI VALUTA INCASSO

L= lavorativi, C= di calendario

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	gg valuta	L/C
D501	GG VAL INC.BONIFICO DEB (FISSI)	giorni valuta d'incasso a mezzo bonifico bancario (calendariali)	15	C
D502	GG VAL INC.BONIFICO DEB (LAV)	giorni valuta d'incasso a mezzo bonifico bancario (lavorativi)	10	L
D504	GG VAL INC.ASSEGNO DEB (LAV)	giorni valuta d'incasso a mezzo assegno (lavorativi)	10	L
D511	GG VAL ACCR. SBF RBE DEB (FISSI)	giorni valuta d'accredito ricevute bancarie (calendariali)	30	C
D512	GG VAL ACCR. SBF RBE DEB (LAV)	giorni valuta d'accredito ricevute bancarie (lavorativi)	25	L
D564	GG VAL ACCR.SBF SDD DEB (LAV)	giorni valuta d'accredito SDD (lavorativi)	10	L

Alle condizioni economiche sopra riportate potrà essere aggiunto il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc., rimborso dell'eventuale imposta di registro ed IVA quando dovuta.

Per quanto riguarda gli oneri relativi ad eventuali garanzie richieste dal Factor, rilasciate da soggetti terzi, il Debitore è tenuto a comunicare allo stesso l'importo effettivamente corrisposto a tali soggetti per il relativo rilascio, ai fini del conteggio del TEGM.

Le condizioni effettivamente praticate non potranno comunque mai superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato per il periodo di applicazione di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il TEGM non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Il TEGM previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.aostafactor.it) del Factor.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Ove non sia stato pattuito diversamente per iscritto, ognuna delle parti, purché adempiente, può recedere in qualunque momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, senza obbligo di motivazione o preavviso.

Se il Factor modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 T.U.B, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese e/o penalità, dal contratto entro la data di decorrenza delle stesse.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione.

Reclami

Se il Cliente è insoddisfatto delle prestazioni del Factor, può presentare Reclamo, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Reclami di Aosta Factor (Avenue du Conseil de Commis, 25 - 11100 AOSTA) o e-mail (ufficioreclami@aostafactor.it) o posta elettronica certificata (aostafactor@legalmail.it). Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria può rivolgersi:

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito di Aosta Factor S.p.A. www.aostafactor.it.
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Conciliatore Bancario). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A. E' possibile rivolgersi al Conciliatore anche in assenza di preventivo reclamo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FANNO RIFERIMENTO IL FOGLIO INFORMATIVO ED I CONTRATTI CON I DEBITORI CEDUTI

Factor - Oltre a **AOSTA FACTOR S.p.A.**, indica il Factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore - L'impresa o soggetto cliente del Factor, ossia la controparte del contratto di factoring.

Debitore – Il soggetto - italiana o estero - tenuto ad effettuare il pagamento di uno o più crediti.

Credito - I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.

Cessione - Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applicano la legge n. 52/91, per quanto applicabile, nonché, per quanto dal contratto o dalla stessa non previsto, dalle norme del codice civile e da ogni altra norma del vigente ordinamento

Segnalazione dei Crediti - Comunicazione al Factor dei Crediti, nelle forme previste contrattualmente, rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore.

Notifica della Cessione - La comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito al Factor, a seguito della quale il debitore è impegnato a effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor.

Retrocessione dei Crediti - Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del credito per cui il Factor ritiene a proprio insindacabile giudizio di non accettare la cessione.

Compensi del Factor – Commissioni, compensi ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Debitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo in relazione al servizio.

Dilazione – Proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

Interessi di dilazione - Corrispettivo periodico dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione concessa.

Commissioni - Compensi pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per il servizio di dilazione; le commissioni applicate sono **flat** ossia le commissioni che vengono applicate soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.

Tasso di mora - Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione - Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Valuta - Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Outstanding - monte crediti in essere ad una certa data.

Periodo di riferimento - Anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi delle commissioni e degli altri compensi annui o dei conguagli, ove previsti.

K4F Remote Factoring – Interfaccia web per la gestione in modalità remoto delle operazioni di factoring dedicata al Fornitore in cui è possibile visualizzare documentazione e caricare i documenti relativi alla cessione di crediti.

SDD (Sepa Direct Debit) – Strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal debitore a favore del creditore.

RBE (Ricevuta Bancaria) - Strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del debitore, che provvede all'invio di avviso.

Aosta, 28 maggio 2018